



STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione denominata "Centro Sinergia – Associazione Culturale" detta anche "Centro Sinergia", con sede in Milano, via Bechi, 7.

L'associazione non ha scopi di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 FINALITÀ

L'Associazione si propone i seguenti intenti:

- Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di nuovi approcci, metodi, strumenti, tecniche;
- Diffusione di una cultura psicologica nella società civile, nelle comunità professionali, presso le Istituzioni e nelle organizzazioni;
- Formazione continua e sviluppo di consapevolezza psicologica rivolta a studenti di Psicologia, Psicologi e Psicoterapeuti e alle categorie professionali operanti nei diversi settori psico-socio-educativi, che tenga anche conto delle competenze umane richieste dall'esercizio qualificato della professione;
- Esercizio della pratica professionale psicologica sul territorio nazionale e internazionale come momento applicativo delle conoscenze acquisite dal settore della ricerca e dalle esperienze di formazione, secondo criteri di qualità definiti dall'associazione stessa e in collaborazione con professionisti e organizzazioni qualificate nazionali o estere;
- Divulgazione e valorizzazione culturale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

- Mettere in atto collaborazioni e partnership, stipulare convenzioni, stilare protocolli di intesa con Università, Ordini professionali, Associazioni di categoria, Organi dello Stato, Enti pubblici e privati, Centri e Scuole di formazione, organizzazioni sindacali, liberi professionisti, non in contrasto con le finalità del presente statuto;

- Individuare nuovi ambiti di attività psicologiche, stimolando e offrendo sostegno ai giovani che intendono intraprendere attività inerenti la cultura psicologica;
- Favorire una maggior integrazione e coesione tra formazione e attività professionale;
- Erogare servizi informativi nel campo della Psicologia e curare pubblicazioni, finalizzate alla diffusione della cultura psicologica;
- Ideare, progettare, organizzare, promuovere e gestire seminari, convegni, corsi e qualsiasi altra attività culturale e didattica che possa veicolare un'immagine positiva della Psicologia nella società civile;
- Promuovere lo sviluppo professionale degli psicologi attraverso la creazione di reti tra psicologi, associazioni, mezzi di comunicazione di massa, enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni imprenditoriali;
- Orientare e coordinare le attività degli associati nell'ambito delle finalità e delle competenze dell'associazione;
- Assolvere a tutti gli altri compiti che la legge, le disposizioni e gli organi comunitari, la pubblica amministrazione, possono affidare all'associazione;
- Organizzazione di eventi e servizi a contenuto culturale, psicologico, sociale volte alla promozione del benessere della persona.

Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Contributi degli aderenti e di privati;
2. Provvidenze, finanziamenti e contributi disposti dall'UE, dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o

la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 5 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, persone fisiche, giuridiche e privati che sono interessati alle finalità e agli scopi dell'Associazione, partecipano alle sue attività, ne sostengono la crescita.

La domanda di adesione deve essere inoltrata presso la sede dell'Associazione, che si riserverà di comunicare l'avvenuta accettazione della domanda mediante lettera, fax, posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al fine dell'avvenuta conoscenza del richiedente.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, salvo quanto di seguito espressamente stabilito.

All'atto dell'iscrizione i Soci versano la quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo e stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Tipologie di soci:

- a) **Soci Fondatori**, con diritto di voto: persone che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che non abbiano presentato formali dimissioni da tale qualifica. Sono pertanto Soci Fondatori Simona Barreca, Nunzia Di Tommaso, Michela Gigliotti, Caterina Giovannini, Greta Savio. I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- b) **Soci Ordinari**, con diritto di voto: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Fondatori sono di diritto Soci Ordinari.

I soci ordinari devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 6.

- c) **Soci Onorari**, con diritto di voto. Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo può proporre la nomina di un Socio Onorario. A tal fine, dovrà inviare la proposta per iscritto, fornendone

apposita motivazione, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà discutere ed eventualmente ratificare la nomina alla prima riunione di Consiglio utile. La proposta della nomina a Socio Onorario può essere avanzata anche oralmente durante le riunioni del Consiglio che, comunque, potrà rigettarla immediatamente o riservarsi di rinviare la discussione dell'ammissione a data da destinarsi. I Soci Onorari possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci. I soci onorari sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale alla costituzione e al funzionamento dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. I Soci Fondatori sono di diritto Soci Onorari.

- d) **Soci Sostenitori**, con diritto di voto: persone, enti o istituzioni che sostengono economicamente il funzionamento dell'associazione con contributi annuali e che non posseggano i requisiti previsti per essere ammessi in qualità di Soci Ordinari.

Ogni Socio s'impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 3 del presente Statuto, garantendo il rispetto delle leggi vigenti, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle norme disciplinari professionali e deontologiche. La quota e il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. La qualifica di socio non è cedibile a terzi.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per violazione degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Per assumere la qualifica di Socio Ordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione all'Ordine degli Psicologi valida per l'anno corrente;
- b) Condivisione completa e senza alcuna riserva degli scopi dell'associazione;
- c) Assenza di qualsivoglia interdizione all'esercizio della professione o della pratica professionale;
- d) Assenza di precedenti penali;

e) Assenza di carichi pendenti.

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati a:

- 1) Osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) Versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto a:

- 1) Partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- 2) Partecipare all'Assemblea dei Soci;
- 3) Accedere alle cariche associative;
- 4) Prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Sono Organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo; il Presidente; Il Vicepresidente; Il Segretario; Il Direttore; Il Tesoriere.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai soci aventi diritto di voto ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno due terzi degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione e in particolare:

- Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Elege i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste da eventuali regolamenti interni;
- Delibera la quota di ammissione dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- Approva eventuali regolamenti interni dell'Associazione e ratifica eventuali cambiamenti proposti dal Consiglio Direttivo;

- Tratta tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all'ordine del giorno;
- Delibera l'esclusione dei soci;

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza e in particolare sui seguenti argomenti:

- Modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- Decadenza anticipata degli organi associativi;
- Revoca del Presidente;
- Scioglimento dell'Associazione.

È ammessa la partecipazione all'assemblea mediante delega scritta ad altro socio. Ogni Socio non potrà rappresentare più di cinque soci.

Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto tramite e-mail da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede o sito web del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci aventi diritto di voto fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea

che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, i restanti membri del Consiglio Direttivo provvederanno alla nomina dei sostituti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Direttore e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Direttore e il Tesoriere; 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni; 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, a qualsiasi membro del Consiglio, a partire dal più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 IL VICE-PRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, su proposta del Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo, la presidenza è assunta temporaneamente dal Direttore o dal Tesoriere o ancora dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Vicepresidente secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti.

ART. 13 IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con voto palese e svolge le seguenti funzioni:

- a) Può assumere tutti i compiti del Presidente in caso di indisponibilità temporanea o permanente sia del Presidente che del Vicepresidente;
- b) Progetta e coordina le attività dell'Associazione, come da linee guida definite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- c) Supervisiona le attività organizzative dell'Associazione;
- d) Conserva e aggiorna l'archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
- e) Ha la responsabilità del trattamento dei dati trattati e conservati;
- f) Cura il tesseramento annuale dei Soci;
- g) Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Direttore secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.

ART. 14 IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con voto palese. Egli coadiuva il Presidente e il Direttore e svolge le seguenti funzioni:

- a) Può assumere tutti i compiti del Presidente in caso di indisponibilità temporanea o permanente sia del Presidente che del Vicepresidente;
- b) Gestisce e coordina l'organizzazione operativa e logistica della/e sede/i;
- c) È responsabile della verifica e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, assicurando la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
- d) Firma i verbali e le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici.

Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Segretario secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.

ART. 15 IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con voto palese. Egli coadiuva il Presidente e il Direttore e svolge funzioni amministrative.

ART.16 SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale, secondo il disposto delle leggi vigenti.

ART.17 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.